

Ministero
della Marina Mercantile
Direz. Gen. le del Demanio
Marittimo e dei Porti

Roma, 1.4.1982

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII Sez. III

Prot. n. 5173240

A. 2/16

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime alle Cooperative
di pesca e loro Consorzi.-

CIRCOLARE N. 189

TITOLO: Demanio Marittimo

A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI
PORTUALI

LORO SEDI

A TUTTI GLI UFFICI LOCALI
MARITTIMI

LORO SEDI

e, p. c.:

ALLA FEDERCOOPESCA
Via Tirso, 90

00198 R O M A

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COOPERATIVE PESCATORI ED AFFINI
Via Guattani, n. 9

R O M A

ALL'ASSOCIAZIONE CENTRALE DELLE
COOPERATIVE ITALIANE
Via Ravenna, n. 8

R O M A

Com'è noto con circolare n. 63 in data 5 agosto 1963 ven-
nero emanate direttive in materia di concessioni demaniali ma-
rittime a Cooperative di Pescatori lavoratori ed a Consorzi
tra le stesse, richiamando in particolare l'attenzione degli

./.

Organi in indirizzo sulla ravvisata applicabilità a tali fattispecie della normativa di cui all'art.48, lettera e) del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n.1604, con la conseguente corresponsione per tali concessioni, e con l'osservanza delle condizioni parimenti indicate, di canoni meramente ricognitori, canoni che rispetto alla misura in precedenza ivi fissata dovranno, peraltro, essere attualmente aggiornati in relazione alle previsioni dell'art.16 della legge 1° dicembre 1981, n.629 recante norme di "adeguamento della misura dei canoni demaniali".

Con l'occasione, si ritiene, altresì, di segnalare e ciò sulla base di un'attenta valutazione della problematica attuale del settore, che la sussistenza del requisito "Cooperative di pescatori-lavoratori" tuttora indispensabile ai sensi del menzionato articolo 48 del T.U. delle leggi sulla pesca per poter concedere l'agevolazione di cui trattasi e finora, in genere, interpretata nel senso di intendere come tali solo quelle Cooperative composte da soci che non fossero proprietari e comproprietari del mezzo nautico, non sembra in effetti più rispondente alla realtà della pesca italiana.

D'altra parte, lo stesso art.48 non solo prevede la concessione di esenzioni tributarie per tali cooperative, ma anche di premi per costruzioni di scafi, di sussidi straordinari e contributi continuativi "per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo di bordo, per il funzionamento di stabilimenti o di Uffici necessari all'industria della pesca e per ogni altra attività spesa per il maggiore sviluppo dell'industria peschereccia".

Ai fini pertanto di una più adeguata conformità delle presenti direttive alla realtà attuale, si precisa che per "Società Cooperative di pescatori-lavoratori" debbano intendersi anche quelle Cooperative formate da soci che effettuano la pesca e le attività connesse, essendo proprietari o comproprietari dei mezzi nautici.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO
F.to Mannino

P.C.C.
IL PRIMO DIRIGENTE
M. Mannino

